







ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi;

- **Vista** la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 ottobre 2016 n. 30;
- **visto** l'*Addendum* all'Accordo Quadro ammortizzatori sociali in deroga dell'11 gennaio 2016 tra la Regione Lazio e le Parti Sociali sottoscritto in data 8 novembre 2016;
- **visti** gli *addenda* all'Accordo Quadro del 8 novembre 2016 sottoscritti in data 1 dicembre e 19 dicembre 2016;
- **visto** il D.I. del 12 dicembre 2016, n. 1, con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno provveduto alla ripartizione delle risorse volte al finanziamento delle misure di cui all'art. art.44 c.11 *bis* del d.lgs. 148/2015 riconoscendo alla regione Lazio - per il 2016- l'importo di €26.000.0000,00;
- **vista** la legge 27 febbraio 2017, n. 19 di conversione del decreto milleproroghe 2016 (decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244) con la quale è stata estesa al 2017 la possibilità per le imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa di beneficiare di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi (d.lgs. 148/2015, art. 44 c.11 *bis*).
- **visto** il D.I. del 5 aprile 2017 n.12, con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno provveduto alla ripartizione delle risorse volte al finanziamento delle misure di cui all'art. art.44 c.11 *bis* del d.lgs. 148/2015 riconoscendo alla regione Lazio - per il 2017- l'importo di € 19.602.472,25.
- **vista** la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24 marzo 2017 n. 7;
- **visto** l'art. 53 *ter*, D.L. 24 aprile 2017, n. 50 "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, che disciplina il finanziamento del "Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa" attraverso le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017;
- **vista** la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 giugno 2017 n. 13, avente ad oggetto "trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazione, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134";

15



Me



- 
- visto l' Accordo quadro ammortizzatori sociali per area di crisi complessa sottoscritto tra la Regione Lazio e le Organizzazioni sindacali in data 14 luglio 2017
  - visto l'art. 1, co. 139 della legge di bilancio 2018 (L n. 205/2017) secondo la quale "Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti, le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, possono essere destinate, nell'anno 2018, dalle predette regioni, alle medesime finalità del richiamato articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96".
  - Vista la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 gennaio 2018 avente ad oggetto: "CIGS aree di crisi industriale complessa- legge 27 dicembre 2017, n. 205".

#### CONSIDERATO CHE

- Nella regione Lazio ci sono due aree di Crisi Industriale Complessa per le quali sono in corso i processi di reindustrializzazione:

- 1) SLL Rieti - D.M. 13 aprile 2011;
- 2) SLL Frosinone - D.M. 12 settembre 2016.

- Al fine di favorire l'inserimento lavorativo di persone in posizione di svantaggio sociale e marginalità nel mercato del lavoro la regione Lazio in data 2 agosto 2016 ha emanato l'avviso "Bonus occupazionale per le imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle province di Frosinone e Rieti";

- Nell'anno 2016, sono state sottoscritti 5 accordi di cassa integrazione straordinaria a favore di società operanti nel SLL di Frosinone per un totale di spesa pari a circa 4, 5 milioni (€ 4.546.190,87);

- Nel 2017, sono stati sottoscritti 5 accordi di cassa integrazione straordinaria a favore di società operanti nei SLL di Frosinone e Rieti per un totale di spesa pari a oltre 3 milioni (€ 3.029.264,23) ed è stata a regione riconosciuta la mobilità in deroga per 12 mesi a 1.203 disoccupati (956 Frosinone e 166 Rieti) e affiancato loro con misure di politica attiva per un totale di spesa di oltre 23 milioni di euro (€ 23.301.216,00);


- in data 29 gennaio 2018 il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato che le risorse a disposizione della regione Lazio sono pari a €14.725.801,15.

- in data 22 febbraio 2018 l'Assessore al Lavoro ha presentato una memoria di Giunta avente ad oggetto "Interventi di sostegno al reddito dei disoccupati che operavano nelle aziende ubicate nei Sistemi Locali lavoro di Frosinone e di Rieti quali aree di crisi industriale complessa" al fine di rappresentare alla Giunta la necessità di chiedere al Governo la copertura finanziaria per












3








soddisfare il maggiore fabbisogno espresso dal territorio in relazione agli ammortizzatori sociali per le aree di crisi complessa nonché la necessità che il Governo sblocchi celermente le risorse residue degli anni 2014-2016 sugli Ammortizzatori Sociali in deroga che vanta la regione Lazio (art. 44 co. 6 bis, d.lgs. 148/2015);

- in data 25 febbraio 2018 con nota del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti sono state rappresentate tali esigenze al Presidente del Consiglio Gentiloni e al Presidente dell'Inps Boeri;

**ritenuto necessario** adottare tra la Regione Lazio e le Parti Sociali, come sopra indicate, un accordo quadro finalizzato all'utilizzo delle risorse di cui all'art.1, co. 139 della legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017) volto al finanziamento dell'indennità di mobilità in deroga ex art 53 *ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e al finanziamento della cassa integrazione straordinaria ex articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

**TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI  
CONVENGONO QUANTO SEGUE**

**ART. 1 – PREMESSE.**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo che definisce i criteri per la fruizione delle risorse di cui all'art.1, co. 139 della legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017) volto al finanziamento dell'indennità di mobilità in deroga ex art 53 *ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e al finanziamento della cassa integrazione straordinaria ex articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

**Art. 2 – DESTINATARI DELLA MOBILITÀ IN DEROGA**

Sono destinatari del presente accordo *"i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che alla data del 1 gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga"*.

Ai fini del presente accordo, così come indicato dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali all'incontro del 14 luglio 2017 i destinatari sono i lavoratori residenti nella Regione Lazio e che operavano in società aventi

DE  
AR  
OP

MS  
[Signature]  
[Signature]  
R  
[Signature]  
[Signature]  
[Signature]

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]

unità produttive ubicate nell'area di crisi industriale complessa del SLL di Frosinone o di Rieti.

### ART. 3 - DURATA DEL TRATTAMENTO DI MOBILITÀ IN DEROGA

Il trattamento di mobilità in deroga può avere una durata massima di 12 mesi e può essere riconosciuto ai destinatari di cui all'art. 2, senza soluzione di continuità, rispetto al precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga con scadenza nel periodo 1 gennaio 2018- 31 dicembre 2018.

### ART. 4 - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI MOBILITÀ IN DEROGA.

Le istanze di mobilità in deroga possono essere presentate nelle seguenti finestre temporali.

Entro il 30 aprile 2018	Per coloro che terminano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 30 maggio 2018
Entro il 30 giugno 2018	Per coloro che terminano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 luglio 2018
Entro il 30 settembre 2018	Per coloro che terminano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 30 settembre 2018
Entro il 30 novembre 2018	Per coloro che terminano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2018

### ART. 5- PROCEDURA PER RICHIEDERE IL TRATTAMENTO DI MOBILITÀ IN DEROGA

1) Il lavoratore che intende beneficiare della indennità di mobilità in deroga, deve recarsi presso una organizzazione sindacale per l'attivazione della relativa procedura, dichiarando, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000:

- di essere beneficiario di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga alla data del 1 gennaio 2017;
- di aver operato, alla data del licenziamento, in uno dei comuni rientranti nell'area di crisi industriale complessa di Rieti o di Frosinone;
- la data di cessazione del precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga che comunque deve essere ricompresa nell'intervallo temporale 1.1.2018-31.12.2018;

- di essere disponibile ad accettare la Politica Attiva che potrà essere offerta durante il periodo di fruizione della mobilità in deroga, pena la decadenza della stessa.

2) L'organizzazione sindacale raccoglie l'istanza del lavoratore nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo e provvede a presentare istanza on line alla Regione Lazio, utilizzando a tale scopo la medesima piattaforma e modalità impiegate precedentemente (www.portalavoro.regione.lazio.it).

3) Il competente Ufficio dell'Assessorato al lavoro Direzione regionale lavoro, istruisce le domande secondo l'ordine cronologico di arrivo e al fine di poter procedere con propria determinazione all'autorizzazione delle stesse, invia preventivamente all'Inps i dati ricevuti, al fine di riscontrare l'effettiva permanenza del diritto al proseguimento dell'indennità di mobilità;

4) all'esito del riscontro con l'INPS, la Regione Lazio invia al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e all'Anpal, l'elenco nominativo e il codice fiscale dei lavoratori interessati, la durata del trattamento in prosecuzione della mobilità in deroga e il costo dello stesso nonché il piano regionale di politiche attive;

4) previa valutazione del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali circa la sostenibilità finanziaria, la regione Lazio autorizza i trattamenti di mobilità in deroga nei limiti delle risorse disponibili.

5) la Regione Lazio trasmette all'INPS l'elenco delle autorizzazioni concesse ai fini della procedura di pagamento di competenza di quest'ultimo.

#### ART. 6 - TRATTAMENTO DI MOBILITÀ IN DEROGA CONDIZIONATO ALL'ATTIVAZIONE DI UNA POLITICA ATTIVA.

Il trattamento di mobilità in deroga è condizionato all'attivazione di un percorso di politica attiva finalizzato al reinserimento occupazionale pena la decadenza dal beneficio di integrazione salariale.

Il lavoratore al quale è riconosciuto il diritto al trattamento di mobilità in deroga ex art. 53 ter L. 96/17, deve recarsi, entro 15 giorni dal termine di presentazione dell'istanza di mobilità in deroga, al CPI il quale lo prende in carico e lo informa circa le misura di politica attiva attivabili.

Nel corso del colloquio di orientamento individuale, verrà effettuata l'analisi del profilo professionale del lavoratore e sottoscritto il Patto di Servizio Personalizzato.

Il beneficiario del trattamento di mobilità in deroga a norma dell'art. 53 ter L. 96/17 è tenuto ad attenersi ai comportamenti previsti nel patto di servizio personalizzato ex art. 20 d.lgs.150/15 e soggiace agli obblighi e alle sanzioni di cui all'art. 21 d.lgs. 150/15.

A seconda del grado di occupabilità e dell'età anagrafica del beneficiario del trattamento di mobilità in deroga, l'utente verrà inserito in una delle seguenti misure di politica attiva:

9

*[Handwritten mark]*

### 1) Tirocini under 60.

L'intervento ha l'obiettivo di favorire l'inserimento e il reinserimento delle persone nel mercato del lavoro dando la possibilità di acquisire delle nuove competenze direttamente presso le aziende dell'area di crisi complessa.

Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo.

L'attività di tirocinio rivolta a soggetti percettori di ammortizzatori sociali, non comporta la corresponsione dell'indennità di tirocinio a carico dell'azienda ospitante alla quale restano a carico le garanzie assicurative salvo diversa pattuizione tra il soggetto ospitante e il soggetto promotore nella convenzione di tirocinio.

Ai fini dell'attivazione della politica attiva del tirocinio under 60 i CPI promuovono l'elenco dei percettori del trattamento di mobilità in deroga alle aziende del territorio.

### 2) Lavori di Pubblica utilità over 60.

L'intervento è finalizzato a sostenere l'inserimento lavorativo delle persone con più di 60 anni di età (compresi coloro che, pur non avendo ancora compiuto il 60 esimo anno di età, siano rientrati nell' 8° salvaguardia) attraverso la promozione e l'attuazione, da parte degli enti locali, di progetti per la realizzazione di lavori e l'erogazione di servizi di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza.

A tal fine, la regione Lazio trasmette agli enti locali (Comuni o Province) dei SLL di Frosinone e di Rieti l'elenco dei percettori del trattamento di mobilità in deroga over 60.

Gli enti pubblici ricadenti nei Comuni dei SLL di Frosinone e di Rieti presentano, previa emanazione di un apposito avviso pubblico per manifestazione d'interesse, progetti che contemplino la realizzazione di attività straordinarie per l'ampliamento dei servizi alla collettività territoriale di riferimento a carattere culturale, ambientale o socio-assistenziale, comunque non rientranti nell'ordinaria attività amministrativa dell'ente pubblico attuatore.

### Durata delle misure di politica attiva.

La durata delle misure di politica attiva è di massimo 6 mesi e non può superare il periodo di fruizione del periodo di mobilità in deroga riconosciuto al destinatario.

*[Handwritten signature]*

MS

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Me

766 N

*[Handwritten signature]*

AF

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures]*

ART. 7- RISORSE DISPONIBILI

Al fine di finanziare gli interventi di cui al presente accordo, le Parti convengono che le risorse residue del Decreto Interministeriale del 12 dicembre 2016, n. 1, e del Decreto Interministeriale del 5 aprile 2017 n. 12, pari a €14.725.801,15 sono così ripartite:

- 10 milioni alla mobilità in deroga;
- 4.725.801,15 alla CIGS per aree di crisi complessa.

Le Parti convengono la possibilità di redistribuire le risorse per i suddetti trattamenti qualora dovessero registrarsi fabbisogni diversi e ulteriori rispetto alle quote di riserva previo confronto con le Parti Sociali.

Convengono altresì che non appena reperite le ulteriori risorse verrà riaperta la discussione, sulla ripartizione delle stesse, entro il mese di giugno o in altra data antecedente su espressa richiesta delle parti Sociali.

Le parti si impegnano a monitorare periodicamente l'andamento operativo e finanziario dell'intervento e ad assumere eventuali ulteriori determinazioni qualora intervengano nuove precisazioni sull'operatività dell'art. 1, co. 139 L.205/2017 da parte del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali e/o dell'INPS.

La regione Lazio:

- Convoca entro 10 giorni dalla firma del presente accordo i CPI dei SLL di Frosinone e Rieti e i rappresentanti delle sedi INPS territoriali;
- Rende noto alle Parti Sociali il fabbisogno espresso dai territori in relazione ad ogni singola scadenza temporale;
- Ribadisce l'impegno a sensibilizzare il Governo affinché venga garantita adeguata copertura finanziaria agli ammortizzatori sociali per le aree di crisi complessa.

Le Parti Sociali, condividono la memoria di Giunta e la lettera del Presidente della regione Lazio Zingaretti al Presidente del Consiglio Gentiloni e convengono con la Regione di aprire quanto prima un confronto serrato sul tema delle politiche attive unitamente ai CPI.

*Luigi Volante*  
REGIONE LAZIO

- CGIL Roma e Lazio *Daniela...*
- CISL Lazio *Rosario...*
- UIL Lazio *...*
- UGL Lazio *...*
- Unindustria Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma, Frosinone, Rieti, Latina e Viterbo *Dans...*
- Federlazio *Marc...*
- Lega coop Lazio
- Confcooperative Lazio *Rosario...*

- AGCI Lazio
- Confcommercio Lazio
- Confesercenti Lazio
- Confartigianato Imprese Lazio
- Casartigiani Lazio
- Coldiretti
- Confprofessioni Lazio
- CNA Lazio
- Confetra Lazio
- Federalberghi
- Cisl Lazio
- Confapi Lazio
- CDO
- ABI

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Roma, 28 febbraio 2018